

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI “IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI”. MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA DGR 27-23223 DEL 24.11.1997

Prot. 19559/2025

Decreto del Sindaco

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI “IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI”. MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA DGR 27-23223 DEL 24.11.1997

Premesso che

- il Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e la Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 hanno formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in argomento;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3985 del 22.03.2022 è stato approvato il sopra citato Accordo. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022;
- l'accordo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2023;
- Con Decreto del Sindaco prot. 6037 del 14 aprile 2023 si approvava la modifica di lieve entità al progetto e la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione;
- Con Decreto del Sindaco prot. 19341 del 18 Novembre 2024 si approvava la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 Settembre 2026 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione;

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Richiamato che l'articolo 17 dell'accordo di programma sottoscritto, sancisce che: "Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9."

Richiamato che l'articolo 18 dell'accordo di programma sottoscritto, sancisce che: "L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti Contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione"

Preso atto che:

- il Comune di Bagnolo Piemonte con nota del 25.07.2025 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art 9 dell'Accordo medesimo, per una modifica non sostanziale dell'Accordo stesso;
- il Comune di Bagnolo Piemonte, durante il Collegio di vigilanza, ha comunicato che:

- in seguito all'aumento consistente dei prezzi delle opere e dei materiali legati all'edilizia avvenuto negli ultimi anni, l'amministrazione comunale ha dovuto necessariamente mettere mano al progetto complessivo originario, parte integrante dell'accordo di programma stipulato con la Regione Piemonte, prevedendo di suddividerlo in lotti funzionali distinti da realizzarsi in funzione della propria disponibilità finanziaria;
- nel mese di marzo 2024 è stato dunque presentato un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto sulla base della disponibilità finanziaria dell'ente proponente (considerando i prezzi di mercato vigenti al momento), che è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 10/04/2024, per un importo complessivo di quadro economico di € 755.555,55 (importo previsto da Accordo di Programma originario);
- il progetto approvato con D.G.C. n. 51 del 10/04/2024 (al quale si rimanda integralmente per tutti gli aspetti di dettaglio) si sviluppa mediante la realizzazione di una captazione ed accumulo idrico, garantendo altresì la funzione di sviluppo del sistema antincendio boschivo, dotando Rucas di un bacino di accumulo con valenza turistica. L'opera si completa con la realizzazione dell'impianto di distribuzione dell'acqua atto a garantire l'innevamento programmato, limitatamente alle sole porzioni delle piste "Baby" e "Campo Scuola", secondo quanto segue:
 - 1) Per quanto riguarda la pista "Baby", la produzione della neve è garantita dalla linea di scarico del sistema bacino "Barmassa", che verrà realizzata in un impluvio naturale in direzione del Canale Grand, poco più a valle delle Merie dell'Alpe Barmasse, collegandosi per lo scopo ad un pozzetto posto al termine della rete di presa/scarico dell'invaso ed utilizzando cannoni mobili già in dotazione della stazione;
 - 2) Per quanto riguarda la pista "Campo Scuola", la produzione della neve è garantita mediante l'utilizzo di sistemi di innevamento alternativi (cannoni mobili già in dotazione alla stazione e spostamento della neve prodotta nelle zone di cui al punto 1 alle zone della suddetta pista con utilizzo di mezzi battipista idonei);
- le opere sopra descritte rientrano nell'ambito di un I° Lotto Funzionale dell'Intervento completo di Innevamento Programmato pensato per la Stazione Sciistica di Rucaski; con un II° Lotto Funzionale (non oggetto del suddetto Accordo di Programma) verrà poi realizzata, allestita e resa operativa la nuova Sala Macchine, verranno realizzate le linee di innevamento in alta pressione vere e proprie lungo le piste 01 e 02 sottese al tappeto "Baby", lungo la pista 04 della Sciovia "Campo Scuola", lungo le piste 06 e 03bis, predisposte con relativi pozzetti per allacciamento aste fisse in alta pressione, e le relative opere connesse;
- il progetto approvato con D.G.C. n. 51 del 10/04/2024 ha subito nel primo trimestre 2025 un aggiornamento tecnico in alcune sue parti dovute all'esito della prima conferenza dei servizi; non sono in ogni caso state effettuate modifiche dal punto di vista economico – finanziario. Tali aggiornamenti non sono ancora stati recepiti con Deliberazione della Giunta Comunale, ma saranno sicuramente recepiti in sede di approvazione del Progetto Esecutivo;
- alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario modificare, secondo le indicazioni sopra riportate, l'intervento oggetto dell'Accordo, nonché concedere eventualmente una proroga del termine di validità dell'accordo di programma, tenendo conto delle tempistiche delle conferenze dei servizi in corso che sono notevolmente aumentate;

Preso atto che:

- il Collegio di vigilanza nella seduta del 06 del mese di Agosto 2025, in Torino in modalità telematica – previa convocazione disposta dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. n. 12549/2025 del 25.07.2025, ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di modifica di lieve entità dell'Accordo, prendendo atto dell'ultima versione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento in oggetto approvato con D.G.C. n. 51 del 10/04/2024, così come aggiornato con le modifiche del primo trimestre 2025, acquisito agli

- atti della Regione Piemonte in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; dà atto inoltre che le modifiche intervenute non vanno ad alterare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo di Programma, nonché non determinano una revisione del quadro finanziario;
- sempre nella stessa seduta del 06 del mese di Agosto 2025, il Collegio di vigilanza ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di proroga della scadenza dell'Accordo, portandola al 30 Giugno 2027, in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi tenendo conto delle modifiche sopra descritte e delle tempistiche delle varie conferenze dei servizi in corso;
 - la suddetta proroga e la variazione di modifica di lieve entità del progetto, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Il Sindaco del Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, nonché dell'art. 17 e 18 dell'accordo di programma sottoscritto, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bagnolo Piemonte finalizzato alla realizzazione degli interventi di "Impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski", sottoscritto dal Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e dalla Regione Piemonte in data 15 febbraio 2022 e pubblicato a cura del Comune di Bagnolo Piemonte sul BURP n 13 del 31.03.2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la modifica di lieve entità al progetto e la proroga dal 30 settembre 2026 al 30 giugno 2027 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento geom. Adriano Bruno Franco, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Bagnolo Piemonte, 09.12.2025

F.to IL SINDACO
Roberto BALDI